



Direzione Dogane
Ufficio regimi e procedure doganali

Prot.: 63577/RU

Rif:

Roma, 17 marzo 2020

Alle Direzioni
Regionali/interregionali/
Interprovinciale

TUTTE

Agli Uffici delle dogane
TUTTI

OGGETTO: Perfezionamento attivo – trasformazione di PET in bottiglie di plastica riempite con acqua minerale

Nel corso dell'ultima riunione del Gruppo esperti dogane sezione procedure speciali del 31 gennaio u.s., è stato posto un quesito riguardante la possibilità di rilasciare un'autorizzazione di perfezionamento attivo per la produzione di bottiglie di plastica riempite con acqua minerale.

La lavorazione consiste nel trasformare il polietilentereftalato - PET (CNC 3907) proveniente da paesi terzi in bottiglie di plastica che vengono riempite con acqua minerale unionale e successivamente riesportate o importate con applicazione della tassazione propria del prodotto trasformato (acqua minerale – CNC 2201) in base all'art. 85 Reg.to UE n.952/2013 - CDU.

L'operazione richiesta può suscitare delle perplessità nell'ipotesi di importazione del prodotto ottenuto, in quanto la lavorazione in perfezionamento attivo riguarda essenzialmente la bottiglia di plastica che se importata vuota sconterebbe un dazio erga omnes del 6,5% salvo eventuali altre misure (ad esempio dazi antidumping o compensativi) a seconda del paese di provenienza della materia prima mentre, effettuando l'importazione della bottiglia ottenuta e riempita di acqua minerale

(quest'ultima bene unionale), l'aliquota daziaria da applicare è uguale a zero.

Dall'ampia discussione svolta nell'ambito del Gruppo esperti dogane è emerso che la maggioranza delle delegazioni degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione hanno ritenuto che l'operazione di trasformazione e la successiva importazione del prodotto trasformato è possibile se il processo di trasformazione (produzione della bottiglia e riempimento con acqua minerale) è unico cioè effettuato da un unico soggetto richiedente ed in un unico luogo (stabilimento). Il prodotto ottenuto dall'insieme delle attività e cioè l'acqua minerale in bottiglia sarà oggetto di importazione all'aliquota daziaria propria di quest'ultima, in applicazione dell'art. 85 CDU, anche se la materia prima utilizzata per la fabbricazione della bottiglia di plastica aveva un'aliquota daziaria molto più alta. Ciò in quanto, secondo i Servizi della Commissione, l'intento del legislatore nel prevedere la tassazione propria del prodotto trasformato (art. 85 CDU) in caso di importazione definitiva di merce ottenuta in perfezionamento attivo era proprio quello di porre sullo stesso piano la merce importata da un paese terzo e quella oggetto di trasformazione nel territorio unionale.

Pertanto, considerato quanto sopra, nel caso in cui vengano presentate alle strutture territoriali istanze di tal genere, se ricorrono le suddette condizioni, l'autorizzazione può essere rilasciata prevedendo l'importazione del prodotto trasformato in base all'art. 85 CDU.

Resta inteso che, secondo quanto previsto dall'art. 166 Reg.to UE n.2446/2015 - RD, sarà necessario effettuare la preventiva verifica delle condizioni economiche, nel caso in cui la materia prima sia soggetta a misure di politica commerciale, dazi antidumping, compensativi o a misure di salvaguardia.

Il Direttore centrale
f.to Roberta de Robertis

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs.39/93 ”